

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1295-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PECORARO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1973

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Berna il 7 febbraio 1970: Convenzioni internazionali per il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati e Protocollo addizionale alle Convenzioni stesse; Protocollo concernente le contribuzioni alle spese dell'Ufficio centrale degli Stati partecipanti alle Convenzioni internazionali del 25 febbraio 1961 per il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV)

Comunicata alla Presidenza il 16 maggio 1974

ONOREVOLI SENATORI. — Facendo seguito alla ratifica ed esecuzione da parte del Senato della Convenzione addizionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (C.I.V.) del 25 febbraio 1961, viene oggi alla discussione della nostra Assemblea la correlata richiesta, da parte del Ministero degli affari esteri, di ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali firmati a Berna il 7 febbraio 1970: Convenzioni internazionali per il trasporto per ferrovia delle merci (C.I.M.) e dei viaggiatori e bagagli (C.I.V.), con relativi allegati e Protocolli addizionali delle Convenzioni stesse; Protocollo concernente la contribuzione alle spese dell'Ufficio centrale degli Stati partecipanti alle Convenzioni internazionali del 25 febbraio 1961 per il trasporto per ferrovia delle merci (C.I.M.) e dei viaggiatori e dei bagagli (C.I.V.).

Le Convenzioni in parola sono state poste in atto per disciplinare il trasporto di persone e di cose sul traffico internazionale fra gli Stati aderenti; e ciò specificatamente allo scopo di creare una normativa uniforme per i vari Paesi, non solo ai fini di conseguire una struttura comune e quindi evidentemente equilibrata per i diversi utenti ed operatori ma altresì per conferire maggiore reperibilità, certezza e possibilità di utilizzo alle norme medesime, con la conseguenza di facilitare ed incrementare le transizioni commerciali e gli scambi.

I testi che attualmente regolano la materia furono posti in vigore il 1° gennaio 1965; e peraltro, in conformità alle disposizioni dell'articolo 68, I paragrafo della C.I.V., e dell'articolo 69, I paragrafo della C.I.M. è stata effettuata, per iniziativa del Governo svizzero, la prevista revisione quinquennale delle Convenzioni fra il 2 e il 7 febbraio 1970.

La prassi dell'aggiornamento periodico si rende necessaria evidentemente sia allo scopo di adeguare la legislazione dei trasporti ferroviari al progresso tecnico, sia per venire sempre meglio incontro alle esigenze degli utenti, anche tenendo conto dei problemi della concorrenza da parte di altri mezzi di trasporto, sia per migliorare la formulazione delle norme anche ai fini di evitare inconvenienti e dispareri interpretativi.

Poichè la formulazione delle modifiche deve rispondere ai criteri di precisione dal punto di vista tecnico e dal punto di vista giuridico, si rinvia alla relazione presentata dal Governo per quanto riguarda sia le principali modifiche ed integrazioni apportate alla C.I.M., sia quelle apportate alla C.I.V.

La Commissione affari esteri invita il Senato ad approvare il provvedimento in esame, e non può non rilevare e lamentare ancora una volta il lungo periodo intercorso fra la firma degli strumenti di ratifica e la presentazione del provvedimento al Parlamento, nell'ottobre 1973.

PECORARO, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

9 aprile 1974

La Commissione Bilancio e Programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di esprimere parere favorevole a maggioranza.

COLELLA

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati a Berna il 7 febbraio 1970:

a) Convenzione internazionale per il trasporto per ferrovia delle merci (CIM), con relativi allegati;

b) Convenzione internazionale per il trasporto per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati;

c) Protocollo addizionale alle Convenzioni internazionali per il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV);

d) Protocollo concernente le contribuzioni alle spese dell'Ufficio centrale degli Stati partecipanti alle Convenzioni internazionali del 25 febbraio 1961 per il trasporto

per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità al disposto degli articoli 66 e 61 e del punto IV degli Atti indicati rispettivamente alle lettere *a)*, *b)* e *c)* e al disposto della clausola finale dell'Atto indicato alla lettera *d)*.

Art. 3.

Gli atti di concessione previsti dall'articolo 44, primo comma, della Convenzione CIM e dell'articolo 40, primo comma, della Convenzione CIV di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente articolo 1, che fossero stipulati in deroga al principio generale stabilito dai citati articoli 44 e 40, relativo al giudice competente, saranno resi esecutivi con atti aventi valore di legge.